Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 262 del 17 ottobre 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 17 ottobre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" della Regione nel 1° semestre 1962)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1962, n. 1.

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 31 *gennaio* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la seguente variazione allo stato di previsione della parte 1ª — Entrata — del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962.

In aumento:

Capitolo 34. — Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St-Vincent L. 103.000.000

Art. 2.

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte 2ª — Spesa — del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962.

In diminuzione:

Capitolo 186. — Spese per l'attrezzatura e la valorizzazione della stazione turistica Les Fleurs-Pila L. 18.000.000

In aumento:

Capitolo 30. — Spese per convenzioni, contratti, registrazioni notarili e per compartecipazioni sui proventi ed emolumenti per contratti » 5.000.000

Capitolo 36-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per acquisto divise per personale salariato » 2.000.000

Capitolo 61. — Spese e sussidi per iniziative tendenti all'incremento ed al potenziamento dell'artigianato locale e spese per applicazione legge regionale 10 maggio 1957, n. 2 » 20.000.000

Capitolo 103-*A*. — Spese per stipendi, salari, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e quote di compartecipazione su proventi a favore del personale » 8.000.000

Capitolo 120. — Spese per acquisto di automezzi, di macchine, di apparecchiature, di mobili e di apparecchi sanitari, scientifici e tecnologici occorrenti per l'attrezzatura degli uffici » 10.000.000

Capitolo 124-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per ultimazione e completamento del nuovo Palazzo sede dell'Amministrazione della Regione » 25.000.000

Capitolo 132. — Spese, premi, compensi e gratifiche per speciali incarichi » 5.000.000

Capitolo 133. — Spese per rimborso spese ai membri di Commissioni per concorsi » 5.000.000

Capitolo 136-*bis* (di nuova istituzione). — Spese accessorie per acquisto di capitale azionario e di titoli » 1.000.000

Capitolo 163. — Spese e contributi per acquisto di macchinari, di attrezzature stradali, di materiali antincendi e di attrezzature varie » 10.000.000

Capitolo 174 (Modificato completato come da seguente nuovo testo). — Spese per attrezzatura ed arredamento locali nuovo Istituto tecnico regionale e Scuola alberghiera di Châtillon » 2.000.000

Capitolo 188-*bis* (di nuova istituzione). — Spese e contributi per progettazione, costruzione, sistemazione e restauro di monumenti » 10.000.000

Capitolo 191. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali L. 18.000.000

TOTALE delle nuove e maggiori previsioni di spesa . . L. 121.000.000

Art. 3.

Sono approvate le seguenti modificazioni al testo dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della parte 2ª — Spesa — del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962:

Capitolo 52. — Nuovo testo: « Spese e contributi per il rimboschimento, la sistemazione di bacini montani, per cantieri scuola e per rimboschimenti volontari (legge regionale 28 settembre 1951, n. 3) ».

Capitolo 138. — Nuovo testo: « Spese e contributi per iniziative a favore dell'agricoltura, per la bonifica e sistemazione di terreni danneggiati da alluvioni e valanghe, per sgombero di frane e valanghe, per lavori di arginatura e per sistemazione di terreni ».

Capitolo 155. — Nuovo testo: « Spese e contributi per acquisto di terreni per formazione di nuove zone industriali ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1962, n. 2.

Approvazione di norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 31 *gennaio* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

A) Il secondo ed il terzo comma dell'art. 129 (« Supplenze e reggenze ») sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« Le supplenze del personale e le reggenze degli uffici, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate al personale che, nell'ambito di ciascun servizio od ufficio o di servizi ed uffici analoghi, eserciti funzioni dello stesso grado o di grado immediatamente inferiore; in mancanza di personale di grado immediatamente inferiore o per esigenze di servizio, sono affidate anche a personale di due gradi inferiori. Le supplenze e le reggenze sono affidate, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'amministratore competente, tenuto conto delle

attitudini, del merito e dell'anzianità del personale. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, al personale incaricato di mansioni di grado superiore è corrisposta una indennità mensile di incarico commisurata alla differenza degli assegni base di organico e degli assegni accessori previsti per i due posti ».

B) Il terzo comma dell'art. 136 (« Congedo annuale ordinario ») è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il godimento del congedo ordinario entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo ».

C) Il quarto ed il sesto comma dell'art. 137 (« Permessi e congedi straordinari ») sono soppressi e sostituiti dai seguenti

« Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di due mesi nel corso dell'anno. Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.

Nel caso di matrimonio, il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

Il congedo straordinario è concesso dalla Giunta regionale in base a motivata domanda da inoltrarsi all'amministratore competente con il parere del capo servizio ».

« Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace, per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo ordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali ».

D) All'art. 137 (« Permessi e congedi straordinari ») sono aggiunti i seguenti nono, decimo ed undicesimo comma:

« Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dai commi precedenti, conserva il diritto al congedo ordinario ».

« Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto. Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio o salario e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare ».

« I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti ».

E) L'Art. 142 (« Aspettativa per motivi di salute « infermità ») è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'aspettativa per infermità è concessa d'ufficio o a domanda del dipendente, per la durata massima di diciotto mesi, previo accertamento sanitario dal quale risulti l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa domanda e si assume la relativa spesa.

L'accertamento sanitario può essere eseguito durante la aspettativa, su domanda dell'interessato o d'ufficio, agli effetti del richiamo eventuale dall'aspettativa.

L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Al termine dell'aspettativa per infermità, il dipendente deve comprovare, mediante certificato medico, di essere completamente guarito ed in grado di prestare regolare servizio, salvo eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione.

Durante l'aspettativa per infermità il personale ha diritto all'intero stipendio o salario per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da cause di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del personale a tutti gli assegni, escluse le eventuali indennità fisse per prestazioni di lavoro straordinario o per altri incarichi; sono, inoltre, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in Istituti sanitari e per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal dipendente ».

F) L'articolo 146 (« Cumulo delle aspettative ») è soppresso e sostituito dal seguente:

« Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 143, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute, si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 142, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità può essere concesso, al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi ».

G) Il primo comma dell'art. 174 (« Trattamento economico durante la disponibilità ») è sostituito dal seguente nuovo comma:

« Al personale collocato in disponibilità competono lo stipendio o salario e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario ».

H) L'ultimo comma dell'art. 176 (« Richiamo in servizio temporaneo ») è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma:

« Il richiamo in servizio temporaneo sospende il decorso del periodo massimo di due anni previsto per la disponibilità dall'art. 173 ».

I) Il terzo comma dell'art. 180 (« Indennità ») è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi commi:

« Al fine di assicurare al personale dell'Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello del personale dipendente dallo Stato, sono attribuite con decorrenza dal 1° luglio 1961 al personale regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione, e retribuito in base agli assegni principali e accessori previsti dalle tabelle e dal regolamento organico per il personale dell'Amministrazione regionale, le seguenti indennità regionali da corrispondere nelle misure e secondo le modalità seguenti:

a) *Indennità mensile* integrativa regionale, pensionabile, nelle seguenti misure: lorde L. 6.500 (seimilacinquecento) per il personale impiegatizio; lorde L. 8.200 (ottomiladuecento) per il personale salariato di grado XII S a, b, c, d; lordè L. 5.900 (cinquemilanovecento) per il personale salariato di grado XII S-e, od equiparato;

b) *Indennità invernale*, nelle seguenti misure, al lordo delle ritenute erariali e da liquidare al personale, in due ratei uguali unitamente allo stipendio o salario dei mesi di ottobre e di febbraio di ciascun anno, indennità non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza:

L. 105.000 (centocinquemila) ai dipendenti senza persone a carico;

L. 120.000 (centoventimila) ai dipendenti con una persona a carico;

L. 135.000 (centotrentacinquemila) ai dipendenti con due o più persone a carico;

c) *indennità di grado* al lordo delle ritenute erariali, da corrispondere al personale dipendente unitamente allo stipendio o salario del mese di giugno di ciascun anno, ragguagliata ad una mensilità degli assegni netti in godimento da parte di ciascun dipendente a tale data, indennità non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 2.

Le indennità previste alle lettere *a*), *b*), *c*) del paragrafo *I*) del precedente articolo non sono corrisposte: al personale incaricato retribuito mediante compensi o indennità mensili di incarico; al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro; al personale addetto ai servizi di controllo presso gli stabilimenti speciali di St-Vincent; al personale comunque assunto o incaricato retribuito non in base alle tabelle e alle norme del regolamento organico del personale della Amministrazione regionale.

In sede di liquidazione dell'indennità invernale di cui alla lettera *b*) del paragrafo *I*) del precedente articolo per la stagione invernale 1961-1962 sarà operata, a conguaglio, la trattenuta delle somme già corrisposte al personale ai sensi della deliberazione di Giunta n. 1146 in data 8 novembre 1961 a titolo di indennità invernale.

Per il pagamento delle indennità previste alle lettere *b*), *c*) del paragrafo *I*) del precedente articolo 1 si osservano le disposizioni previste dall'art. 181 delle sopracitate norme del regolamento organico regionale per il pagamento della tredicesima mensilità al personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Con la corresponsione in via continuativa delle indennità di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del paragrafo *I*) dell'art. 1 della presente legge, non saranno più corrisposte al personale regionale le analoghe seguenti quattro indennità e gratifiche in precedenza già concesse al personale regionale: indennità fissa mensile integrativa regionale; indennità invernale; gratifica pasquale; gratifica-premio annuale.

Art. 4.

Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde L. 117.000.000, per la corresponsione delle tre indennità di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del paragrafo *I*) dell'art. 1 della presente legge si provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitoli del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali nonchè ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti a carico del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire 47.000.000, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, mentre alla copertura della corrispondente maggiore spesa annua per i successivi esercizi finanziari si provvederà mediante il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione e, comunque, mediante eventuale riduzione delle spese straordinarie:

Variazione in aumento alla parte I Entrata

Lo stanziamento del capitolo 34 (« Provento gestione degli stabilimenti speciali di St-Vincent ») è aumentato di L. 47 milioni.

Variazioni alla parte II Spesa:

A) *Variazioni in diminuzione*

Lo stanziamento del capitolo 126 (« Spese per la corresponsione di indennità, premi e compensi straordinari al personale e premi straordinari di anzianità — Art. 183 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 ») è ridotto di L. 25.000.000.

B) *Variazioni in aumento*:

Lo stanziamento del capitolo 8 (« Stipendi, indennità, assegni e compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale ») è aumentato di L. 47.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 17 (« Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza, assistenziale e licenziamento al personale del Servizio forestale regionale ») è aumentato di L. 11.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 62 (« Spese per la manutenzione delle strade regionali — salari e indennità ai cantonieri e capi cantonieri — sgombero neve — spese accessorie ») è aumentato di L 6.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 69 (« Spese per le Scuole medie superiori — stipendi, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale del Liceo ginnasio di Aosta, dell'Istituto magistrale di Aosta e dell'Istituto tecnico di Aosta ») è aumentato di L. 2.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 90 (« Spese per stipendi, indennità, assegni e compensi, trattamento di quiescenza e di licenziamento, quote di compartecipazione del personale ai proventi dei diritti di analisi del Laboratorio d'igiene e profilassi ») è aumentato di L. 2.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 103 *A* (« Spese per stipendi, salari, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e quote di compartecipazione su proventi a favore del personale ») è aumentato di L. 4.000.000.

Art. 5.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1962, n. 3.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1962 presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 31 *gennaio* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962, presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino nell'interesse e a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire 200.000.000, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 22 gennaio 1960, n. 1 e 16 maggio 1961, n. 3 e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale nonchè di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dello Istituto bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai

conseguenti ricuperi di spese a debito ed a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante introito di somme e imputazione di spese ai seguenti capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte Entrate e della parte Spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 e ai corrispondenti capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963:

capitolo 39 della parte Entrate: « Entrate per riscossione di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari »;

capitolo 198 della parte Spese: « Spese per eventuale pagamento di somme all'Istituto bancario San Paolo di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per il finanziamento bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta ».

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato capitolo 198 della parte Spese del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il ricupero, dalla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato capitolo 39 della parte Entrate del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 ed al corrispondente istituendo capitolo di entrata del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1962, n. 4.
Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 31 *gennaio* 1962)

Visti gli articoli 2, lettera *m*), 3, lettera *d*), 31 e 51 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Ritenuto che permane la situazione in dipendenza della quale fu emanata la legge regionale 8 novembre 1956, n. 5;

Allo scopo di assicurare la continuità degli usi praticati in conformità dei decreti di concessione e di riconoscimento a suo tempo rilasciati dall'Amministrazione dello Stato;

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata delle utenze aventi per oggetto piccole derivazioni d'acqua, già prorogata dalla legge regionale 8 novembre 1956, n. 5, è ulteriormente prorogata di altri 15 anni.

Art. 2.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1956, n. 5 circa il passaggio delle acque delle utenze anzidette o al Demanio della Regione alla data 11 marzo 1948 o alla massa delle acque delle quali la Regione è concessionaria, giusta l'art. 7 dello Statuto regionale, allo scadere del primo quindicennio di proroga disposta dall'anzidetta legge regionale 8 novembre 1956, n. 5.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1962, n. 5.
Sottoscrizione di capitale azionario della Società p.a. « Pila », con sede in Aosta, per il finanziamento parziale delle spese di ammodernamento della seggiovia Pila-Chamolé.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 31 *gennaio* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di capitale azionario della Società per azioni « Pila », con sede in Aosta, sino ad un ammontare massimo di spesa di lire diciotto milioni, per il finanziamento parziale delle spese di ammodernamento e di aumento della portata della seggiovia Pila-Chamolé ai fini dell'attrezzatura e della valorizzazione della stazione turistica Les Fleurs-Pila.

Art. 2.

La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, prevista sino ad un ammontare massimo di lire diciotto milioni, graverà sull'apposito capitolo 191 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali), capitolo il cui stanziamento sarà aumentato della corrispondente maggiore previsione di spesa di lire diciotto milioni, come da provvedimento legislativo di variazione del bilancio stesso approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 22 dicembre 1961.

Art. 3.

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente art. 1 ed all'approvazione e liquidazione della spesa relativa si provvederà con deliberazione della Giunta regionale — ad avvenuta entrata in vigore della presente legge e della legge regionale di variazione del bilancio, di cui al precedente art. 2 — ai sensi dello statuto della Società per azioni «Pila» della quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta è azionista, e in conformità delle deliberazioni della assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione della predetta Società.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1962, n. 6.
Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.) per aumento del capitale azionario della predetta Società.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 31 *gennaio* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario, per l'ammontare di lire 25.000.000 (venticinque milioni), della Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.), con sede in Torino, per aumento del capitale azionario della Società stessa da lire due miliardi a lire tre miliardi.

Art. 2.

La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo graverà sull'apposito capitolo 190 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962: «Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società italiane per i trafori stradali alpini e di Società autostradali».

Art. 3.

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed alla approvazione e liquidazione delle spese relative si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, a' sensi delle norme dello statuto della Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.) della quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta è azionista, ed in conformità delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione della predetta Società.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Uffiicale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1962, n. 7.
Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società italiana per il traforo stradale del Gran San Bernardo (S.I.T.R.A.S.B.) per aumento del capitale azionario della predetta Società.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 31 *gennaio* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario, per l'ammontare di lire 62.500.000 (sessantaduemilionicinquecentomila), della Società Italiana per il Traforo Stradale del Gran San Bernardo (S.I.T.R.A.S.B.), con sede in Torino, per aumento del capitale azionario della Società stessa da lire tre miliardi a lire tre miliardi cinquecento milioni.

Art. 2.

La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo graverà sull'apposito capitolo 190 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962: «Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società italiane per i trafori stradali alpini e di Società autostradali».

Art. 3.

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed alla approvazione e liquidazione delle spese relative si provederà con deliberazioni della Giunta regionale, a' sensi delle norme dello statuto della Società S.I.T.R.A.S.B., della quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta è azionista, ed in conformità delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione della predetta Società.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Uffiicale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1962, n. 8.
Composizione del Consiglio di sanità della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del 28 febbraio* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta, istituito con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, dura in carica tre anni ed è composto dai seguenti membri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 e a modifica di quanto già previsto dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 4:

il presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, il quale funge da presidente del Consiglio di sanità;

il presidente del Tribunale civile e penale di Aosta, o un suo delegato;

il medico regionale;

il veterinario regionale;

l'ingegnere capo dirigente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

il dirigente del Servizio controllo Comuni;

un esperto in scienze agrarie, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste;

il capo dell'Ispettorato del lavoro di Aosta;

l'ufficiale sanitario del comune di Aosta;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente in Aosta;

un medico condotto, designato dall'Associazione dei medici condotti;

il presidente del locale Ordine dei medici o un suo delegato;

il presidente del locale Ordine dei farmacisti o un suo delegato;

il presidente del locale Ordine dei veterinari o un suo delegato;

il presidente del locale Collegio delle ostetriche o un suo delegato;

i direttori dei Reparti medico-micrografico e chimico del Laboratorio regionale di igiene e profilassi;

un primario medico e un primario chirurgo ospedaliero, residenti in Aosta;

un direttore sanitario di ospedale avente sede in Aosta;

due dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;

due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

il rappresentante locale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

il rappresentante locale dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

il rappresentante locale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Le funzioni di segretario del Consiglio di sanità sono disimpegnate da un funzionario amministrativo designato dall'Assessore regionale alla sanità.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 20 febbraio 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1962, n. 9.
Partecipazione della Regione autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda « Società Autostrade Valdostane S.p.A. » e autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del 30 aprile* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione della Regione autonoma della Valle d'Aosta alla costituenda « Società Autostrade Valdostane S.p.A. », Società con sede legale e fiscale in Aosta.

La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di appositi Statuto sociale e Convenzione costitutiva approvati preventivamente dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dai competenti organi degli altri Enti pubblici, Istituti di credito e Società che parteciperanno alla costituenda predetta Società autostradale.

Art. 2.

E' autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di capitale azionario, della predetta costituenda « Società Autostrade Valdostane S.p.A. », con sede in Aosta, per un ammontare massimo di lire quattrocentoottantamilioni.

Art. 3.

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962:

Variazioni in aumento alla parte 1ª *Entrata, per un complessivo importo di L.* 480.000.000 *di maggiori previsioni di entrata*:

è aumentato di lire ottantamilioni lo stanziamento del capitolo 21 (Provento dei 9/10 dei canoni statali per concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, ecc.);

è aumentato di lire centomilioni lo stanziamento del capitolo 22 (Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 sull'ordinamento finanziario della Regione);

è ulteriormente aumentato di lire trecentomilioni lo stanziamento del capitolo 34 (Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent), stanziamento già aumentato di lire centotremilioni con l'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1962, n. 1 e di lire quarantasettemilioni con l'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1962, n. 2.

Variazione in aumento alla parte 2ª *Spesa*:

lo stanziamento del capitolo 190 (spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società italiane per i trafori stradali alpini e di Società autostradali) è aumentato di lire quattrocentoottantamilioni.

Art. 4.

Le spese per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all'art. 2, previste in complessive L. 480.000.000, graveranno sull'apposito sopracitato capitolo 190 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962.

Le spese di cui al precedente comma saranno approvate, impegnate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 14 aprile 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1962, n. 10.

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società p.a. « Pila », con sede in Aosta, per il finanziamento parziale delle spese di costruzione della sciovia del Couis (conca di Pila).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 31 *maggio* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario della Società per azioni « Pila », con sede in Aosta, per l'ammontare di spesa di lire ventitremilioni, per il finanziamento della spesa di costruzione della sciovia del Couis (conca di Pila), ai fini dell'attrezzatura e della valorizzazione della zona turistica di Pila.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di lire ventitremilioni, a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962:

Variazione in aumento alla parte 1ª - *Entrata*:
lo stanziamento del capitolo 34 (Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent) è ulteriormente aumentato di lire ventitremilioni.

Variazione in aumento alla parte 2ª - *Spesa*:
lo stanziamento del capitolo 191 (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali) è ulteriormente aumentato di lire ventitremilioni.

Art. 3.

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente art. 1 ed alla approvazione e liquidazione della spesa relativa si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dello statuto della Società per azioni « Pila », della quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta è azionista e in conformità delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione della Società stessa.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 maggio 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1962, n. 11.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del 29 giugno* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 fino a quando sia formalmente approvato il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 agosto 1962.

Art. 2.

Gli impegni di spesa non potranno superare i due dodicesimi dell'importo delle spese già stanziate nei vari capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 giugno 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1962, n. 12.

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del 29 giugno* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte 1ª - Entrata - del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962:

In amuento:

Cap. 2. — Interessi su titoli di proprietà e su giacenze di cassa . . . . L. 9.000.000

Cap. 4. — Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere L. 42.000.000

Cap. 9. — Contributo scolastico in applicazione dell'art. 20 legge 16 settembre 1960, n. 1014 » 3.000.000

Cap. 12. — Compartecipazione sui proventi delle tasse sulle automobili » 25.000.000

Cap. 13. — Addizionale sui vari tributi erariali comunali e provinciali » 4.500.000

Cap. 22. — Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 » 50.000.000

Cap. 27. — Provento gestione Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta » 35.000.000

Cap. 34. — Provento gestione degli stabilimenti speciali di St. Vincent . . . » 272.000.000

TOTALE . . L. 440.500.000

Art. 2.

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte 2ª Spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962:

In diminuzione:

Cap. 147. — Spese per lavori di ripristino delle opere di irrigazione e di altre opere danneggiate da alluvioni L. 6.500.000

Cap. 160. — Spese per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità di carattere straordinario e particolare » 30.000.000

TOTALE . . . L. 36.500.000

In aumento:

Cap. 8. — Stipendi, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale L. 34.000.000

Cap. 9. — Compensi per lavoro straordinario al personale » 5.000.000

Cap. 10. — Indennità di missione e trasferte e rimborso spese di viaggio al personale » 5.000.000

Cap. 12. — Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per incarichi e studi nell'interesse dell'Amministrazione stessa » 5.000.000

Cap. 17. — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza ecc. al Servizio forestale regionale » 10.000.000

Cap. 23. — Spese per cancelleria, stampati, illuminazione, riscaldamento ecc. » 5.000.000

Cap. 25. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche » 4.500.000

Cap. 33. — Spese per concorso della Regione nelle spese per manifestazioni culturali, artistico letterarie e sportive a St. Vincent » 20.000.000

Cap. 62. — Spese per la manutenzione delle strade regionali ecc. spese accessorie e sgombro neve » 40.000.000

Cap. 63. — Spese per l'acquisto e la manutenzione di strumenti tecnici e di macchine ed attrezzi stradali » 7.000.000

Cap. 88. — Spese e sussidi per corsi professionali » 13.000.000

Cap. 90. — Spese per stipendi, indennità, assegni e compensi ecc. al personale del Laboratorio di igiene e profilassi » 2.000.000

Cap. 96. — Spese per l'assistenza agli infermi di mente e agli affetti da parkinsonismo encefalitico » 25.000.000

Cap. 103. — Spese per stipendi, salari, indennità, assegni, compensi ecc. a favore del personale dell'Istituto di assistenza materna ed infantile di Aosta . . » 10.000.000

Cap. 104. — Spese per ricovero di minori in Istituti di educazione e di istruzione ecc. L. 10.000.000

Cap. 105. — Sovvenzioni, contributi e sussidi ad Enti, a privati, ad Istituti di assistenza e di educazione » 10.000.000

Cap. 111. — Spese per sussidi e contributi a Società sportive e per manifestazioni turistiche e sportive » 5.000.000

Cap. 113. — *B* Spese generali e di esercizio della funivia di Chamois » 3.000.000

Cap. 116. — Spese e contributi per incremento del patrimonio alpinistico » 5.000.000

Cap. 120. — Spese per acquisto di automezzi, di macchine, di apparecchiature, di mobili occorrenti per l'attrezzatura degli uffici » 5.000.000

Cap. 127. — Spese e contributi straordinari di integrazione del fondo per indennità di cessazione del rapporto di impiego » 5.000.000

Cap. 134. — Spese per partecipazione della Regione alle manifestazioni celebrative del centenario dell'Unità d'Italia » 5.000.000

Cap. 158. — Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità » 60.000.000

Cap. 160-*bis* — (di nuova istituzione). Spese per costruzione dell'edificio scolastico per la Scuola professionale alberghiera di St. Vincent » 52.000.000

Cap. 162. — Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad Enti ed a privati per lavori di pubblica utilità e per funzionamento cantieri di lavoro » 21.000.000

Cap. 167. — Spese e sussidi per attività culturali e per la costituzione di biblioteche, cineteche e discoteche didattiche ecc. » 14.000.000

Cap. 169. — Spese per la biblioteca regionale e per la stampa e la pubblicazione di riviste regionali ecc. » 5.000.000

Cap. 181. — Spese, contributi e sussidi di carattere straordinario ad Enti, a privati e ad Istituzioni varie » 6.500.000

Cap. 183. — Spese per invio di giovani valdostani a frequentare scuole alberghiere ecc. » 5.000.000

Cap. 184. — Spese e sussidi per lavori ed iniziative turistiche e industriali per impianti di seggiovie, funivie, teleferiche ed attrezzature turistiche » 15.000.000

Cap. 192. — Spese per lavori di ampliamento dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta . . » 65.000.000

TOTALE . . . L. 477.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 giugno 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1962, n. 13.
Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 29 *giugno* 1962)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il bestiame bovino, ovino e caprino esistente nel territorio della Valle d'Aosta deve essere sottoposto periodicamente alle prove allergiche, sierologiche e batteriologiche per la diagnosi della tubercolosi, brucellosi e mastiti.

Art. 2.

Negli allevamenti riconosciuti infetti sarà disposta, secondo le norme di cui al successivo art. 3, l'applicazione di particolari misure profilattiche atte a conseguire il risanamento del bestiame dalle malattie previste nell'art. 1. Per quanto riguarda gli animali infetti potrà anche essere disposto l'obbligo della cura o dell'abbattimento.

I ricoveri nei quali hanno soggiornato animali infetti devono essere sottoposti ad accurate disinfezioni.

Art. 3.

Le modalità per l'attuazione delle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 saranno stabilite con ordinanze del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere degli Assessori regionali alla sanità ed all'agricoltura, per quanto di rispettiva competenza.

Per la parte tecnico-sanitaria, le modalità di cui sopra saranno concordate preventivamente tra l'Assessorato regionale della sanità ed il Ministero della sanità.

Art. 4.

Per la eventuale macellazione degli animali infetti l'Amministrazione regionale corrisponde ai proprietari indennizzi in misure percentuali stabilite dall'Amministrazione regionale con riferimento al valore stimato da una apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta dal veterinario regionale, in qualità di presidente, da un tecnico dell'Assessorato all'agricoltura e da un allevatore particolarmente esperto nella valutazione del bestiame.

I termini utili per la macellazione sono fissati con ordinanza del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

Per i servizi di profilassi veterinaria è prevista l'istituzione di una Sezione zooprofilattica regionale autonoma, funzionante sotto la vigilanza del veterinario regionale della Valle d'Aosta e collegata, dal lato tecnico all'Istituto zooprofilattico del Piemonte e della Liguria.

Art. 6.

L'Assessorato all'agricoltura provvederà con proprio personale alla marcatura e alla schedatura di tutti gli animali sottoposti alle prove diagnostiche.

Art. 7.

Le prove diagnostiche alla stalla devono essere eseguite dai veterinari comunali e, in caso di necessità, da altri veterinari incaricati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla sanità. I veterinari sono personalmente responsabili del buon andamento delle operazioni nelle zone loro assegnate.

Art. 8.

Nelle zone oggetto di risanamento è vietato introdurre animali che non abbiano subito con esito negativo tutte le prove diagnostiche previste. Gli animali introdotti nella Regione, esclusi quelli destinati alla macellazione, debbono essere sottoposti ad immediato controllo sanitario: i soggetti riconosciuti infetti non possono essere trattenuti nelle zone di risanamento, sotto pena di abbattimento senza alcun indennizzo.

Art. 9.

I soggetti appartenenti agli allevamenti indenni ed agli allevamenti risanati debbono essere raggruppati, durante il periodo dell'alpeggio estivo, in appositi pascoli isolati nei quali è vietato introdurre soggetti non sicuramente sani. Ai conduttori di tali alpeggi saranno corrisposti indennizzi per le cure prestate e per gli oneri sostenuti nell'evitare ogni causa di contagio per gli animali posti sotto la loro custodia.

Art. 10.

I Comuni sono tenuti a prestare ai veterinari e al personale tecnico ausiliario incaricato, la massima collaborazione per il controllo del bestiame, per evitare evasioni e per favorire in ogni modo possibile l'azione di risanamento del bestiame.

Art. 11.

La Regione provvede, totalmente, alle spese per la marcatura e la schedatura degli animali, per l'esecuzione delle prove diagnostiche, per le disinfezioni e per le spese accessorie e generali.

Per gli indennizzi di abbattimento e per le cure degli animali infetti, la quota di contributi a favore degli allevatori da parte della Regione sarà stabilita con apposite ordinanze.

La Giunta è autorizzata a deliberare le spese per la fase preliminare del piano di risanamento del bestiame, fino ad un importo massimo di spesa complessiva di L. 50.000.000.

Art. 12.

La spesa di lire trecentottantamilioni, prevista per il primo biennio di attuazione dei provvedimenti per il risanamento del bestiame di cui alla presente legge, è stata finanziata, sull'apposito capitolo 150 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, mediante assunzione di mutuo passivo ai sensi della legge regionale 30 agosto 1961, n. 8.

Al finanziamento delle corrispondenti spese per i successivi anni di applicazione delle norme della presente legge, previste in annue L. 125.000.000 circa, si provvederà mediante istituzione di appositi stanziamenti di spesa nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari, mediante copertura delle spese stesse con il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione, con eventuali contributi statali previsti dalle vigenti leggi e, comunque, con eventuale riduzione delle spese straordinarie.

Art. 13.

Contro le decisioni della Commissione di cui all'art. 4 è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla notificazione.

Contro le ordinanze del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 4 è ammessa opposizione allo stesso Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla notificazione.

Art. 14.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite a norma delle leggi e dei regolamenti di polizia veterinaria vigenti.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 giugno 1962

MARCOZ

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1962, n. 14.

Finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale con i proventi dei mutui passivi di cui alla legge regionale 30 agosto 1961, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 29 *giugno* 1962

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con le entrate straordinarie derivanti alla Regione dall'avvenuta assunzione dei due mutui passivi bancari a lunga scadenza di cui alla legge regionale 30 agosto 1961, n. 8, sono finanziate sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 — per impegno agli appositi capitoli di spesa nel complessivo importo di L. 3.000.000.000 — esclusivamente le spese straordinarie per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative di interesse regionale di cui al programma approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 in data 7 aprile 1961 e modificato con la deliberazione consiliare n. 67 in data 4 giugno 1962 per quanto concerne l'elenco *E*) riguardante gli edifici scolastici per scuole elementari ed asili infantili.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubbligazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 giugno 1962

MARCOZ

(5994)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(1151189) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.